



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO l'articolo 1 del decreto ministeriale 13 agosto 2020, n. 352 recante la "Modifica del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale febbraio 2018, n. 30", che ha prorogato il termine per l'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, recante il "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale" dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;

VISTA la nota COMM.IMGT/IEM/013.2021 della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio delle Conferenza delle regioni e province autonome che, nella seduta del 15 febbraio 2021, in considerazione della perdurante situazione sanitaria emergenziale e della conseguente difficoltà di rispettare molte scadenze inerenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi disciplinati da vari decreti, ha concordato sulla necessità di chiedere una proroga dei termini previsti dai medesimi provvedimenti;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con cui il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID -19;

CONSIDERATA l'importanza e il perdurare della necessità di destinare le risorse ripartite dal decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie non gestite da RFI ivi previsti;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che è intervenuto sulla disciplina delle obbligazioni giuridicamente vincolanti connesse agli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione prorogando il termine per il loro conseguimento al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che gli interventi di cui al precedente punto ricomprendono anche interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali non gestite da RFI, analoghi e complementari a quelli del citato decreto ministeriale n. 361/2018;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 28 agosto 2019, n. 395, e dal decreto ministeriale 13 agosto 2020, n. 351, di disciplina per l'erogazione delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 a valere sul Fondo istituito con il comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto di autobus con ordinativi emessi tramite piattaforma Consip;

VISTO l'articolo 51-bis della legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2021 l'acquisto di autobus tramite la Convenzione CONSIP Autobus 3, prorogando il termine

fissato da ultimo dall'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 18 luglio 2020, n. 77;

RITENUTO necessario, in relazione al punto precedente, modificare il citato decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, fissando un termine per gli ordinativi di autobus a valere sulla Convenzione CONSIP Autobus 3 di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del citato decreto ministeriale pari a quello stabilito dalla sopravvenuta norma legislativa, consentendo agli enti beneficiari di avvalersi della Convenzione CONSIP Autobus 3 per tutto il periodo di validità della stessa, favorendo il rinnovo delle flotte dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 408, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 14 aprile 2020, n. 154 e dal decreto ministeriale 13 agosto 2020, n. 351, di disciplina per l'erogazione delle risorse a valere sul Fondo istituito con il comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento di materiale rotabile ferroviario;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi;

VISTA, in particolare la misura M2C2 – 4.4.2 del PNRR che prevede una dotazione di 800 milioni di euro per il rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale, per il periodo 2021–2026, di cui 100 milioni imputati a progetti già in essere;

RAVVISATA la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 408/2017, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando i termini per l'emissione degli ordinativi delle forniture di materiale rotabile su ferro ai termini previsti dal PNRR per l'aggiudicazione dei contratti, in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo PNRR per quanto concerne il numero complessivo del materiale rotabile acquistato entro le scadenze temporali stabilite, con particolare riguardo alla quota dei mezzi da acquistare con le risorse a valere sui finanziamenti già in essere;

CONSIDERATO che la modifica dei termini per l'emissione degli ordinativi per le forniture del decreto ministeriale n. 408/2017 favorisce altresì lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche con l'obiettivo di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Proroga del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante degli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361)

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 13 agosto 2020 n. 352, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2018, n. 30, ripartite dal successivo decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, è prorogato al 31 dicembre 2022.

Articolo 2

(Obblighi dei beneficiari di cui al decreto ministeriale n. 361/2018)

1. I beneficiari delle risorse del decreto ministeriale 6 agosto 2018, n. 361, invieranno all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e, per conoscenza, al Ministero, gli allegati previsti nelle convenzioni con il cronoprogramma aggiornato degli interventi, al fine di consentire ad ANSFISA di valutare il rischio connesso ai maggiori tempi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie isolate e valutare la necessità di eventuali prescrizioni.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 3 del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n.408, e successive modifiche e integrazioni)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato sostituendo l'espressione "31 luglio 2021" con "31 dicembre 2021";
2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 408 e successive modifiche ed integrazioni è modificato sostituendo l'espressione "entro quarantotto mesi" con "entro il 30 giugno 2023".

Articolo 4

(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle regioni dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.

IL MINISTRO